

AGEVOLAZIONI

Le novità del Decreto Rilancio per il settore agricolo

di Luigi Scappini



Il **D.L. 34/2020**, ribattezzato **Decreto Rilancio**, dedica il **Capo VI** a una serie di interventi dedicati esclusivamente per il settore dell'**agricoltura**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**.

L'[articolo 222](#) istituisce, a valere sullo stato previsionale del Mipaaf, un fondo, denominato **“Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”** per l'importo di **500 milioni** di euro per l'anno 2020.

Lo stanziamento deve essere recepito con indubbio favore in quanto, se è vero che il settore primario **non ha mai effettivamente subito il lockdown** per quanto concerne la propria attività, è restato comunque inciso dalle **limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19**, in quanto **determinati clienti finali** del produttore agricolo hanno **sospeso l'attività** (si pensi ad esempio alla **ristorazione**). A questo di deve aggiungere un'ulteriore particolarità consistente nella circostanza che, se in determinati **settori agroalimentari si è potuta registrare, nel periodo di contingentamento, un'impennata dei prezzi**, altrettanto non si è avuto nella fase di **prima cessione da parte del produttore**.

Un altro **fondo**, in questo caso specifico per il **settore vitivinicolo**, introdotto nello stato di previsione del Mipaaf, è quello di cui al successivo [articolo 223](#), dell'ammontare di **100 milioni di euro** per l'anno 2020.

Potranno accedere al fondo in oggetto le **imprese viticole** che si impegnano, in riferimento all'annata **2020**, alla **riduzione volontaria** della **produzione** delle uve che sono destinate alla produzione di **vini DO e IG**. La vendemmia verde deve prevedere una riduzione che **non sia superiore al 15%** rispetto ai **valori medi** dichiarati negli **ultimi 5 anni**, con esclusione delle vendemmie con resa massima e minima, che risultano dalle dichiarazioni vendemmiali presentate ai sensi del **D.M. 7701/2019**.

Anche in questo caso bisognerà attendere, per comprendere appieno procedure attuative,

priorità di intervento e soprattutto criteri di erogazione del contributo, un **decreto Mipaaf**, entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020.

Sempre con riferimento al settore vitivinicolo, l'**articolo 224**, con il **comma 3**, interviene apportando alcune **modifiche** alla **L. 238/2016** (Testo unico della vite e del vino).

Integrando l'**articolo 8**, con il **nuovo comma 10bis** viene prevista l'**emanazione**, entro 120 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, di un **decreto** con cui saranno **individuare** le **aree vitate** in cui è **ammessa** una **resa massima** di uva per ettaro pari a **40 tonnellate**; **inoltre**, integrando il **comma 10**, in cui è previsto che la **resa massima** di uva per ettaro delle **unità vitate** iscritte nello **schedario viticolo** diverse da quelle rivendicate per produrre **vini DOP** e **IGP** è pari o inferiore a **50 tonnellate**, viene previsto che, a decorrere **dal 2021**, e comunque non prima dell'individuazione delle aree di cui sopra, la resa massima scende a un massimo di **30 tonnellate** per le aree con uve non destinate a vini DOP e IGP.

Molto importante è quanto previsto al **comma 1** dell'[articolo 224](#) con cui viene reso strutturale l'incremento **dell'anticipazione** dei contributi **Pac**, che sale dal 50% al **70%**, nonché chiarito che l'anticipazione si applica anche quando il contribuente non sia riuscito a presentare nell'anno 2020 la domanda, **calcolando** l'ammontare dell'anticipo sul **portafoglio titoli 2019**.

Il successivo **comma 2** interviene sul recente [articolo 78 D.L. 18/2020](#) (il cd. Decreto Cura Italia), delegando l'Istat, nel termine di 90 giorni, a individuare una specifica classificazione merceologica delle attività di **coltivazione idroponica** e **acquaponica** ai fini dell'attribuzione del **codice Ateco**. Si ricorda come la prossima Pac destinerà molte delle risorse stanziare a questa attività agricola che prevede pratiche colturali **al di fuori del suolo e in soluzioni acquose mineralizzate**.

Sostituendo il **comma 4-sexies** dell'[articolo 78 D.L. 18/2020](#), il Legislatore perfeziona un'importante norma introdotta in sede di conversione con cui viene data la possibilità di procedere alla **rinegoziazione** dei **mutui** e gli altri **finanziamenti** in essere al **1° marzo 2020** richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive.

Nello specifico, le **imprese agricole ex articolo 2135 cod. civ.**, in **forma singola o associata**, potranno **rinegoziare i mutui e gli altri finanziamenti** concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **in essere al 1° marzo 2020**, anche perfezionati tramite il **rilascio di cambiali agrarie**.

La **rinegoziazione** deve prevedere **condizioni migliorative** incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse.

Tali operazioni, inoltre, sono **esenti da ogni imposta e da ogni altro onere**, anche amministrativo, a carico dell'impresa, comprese le spese istruttorie.

Ultimo intervento dell'[articolo 224](#) è quello con cui viene **ampliato a 6 mesi**, rispetto agli originari 3, il **termine** entro il quale, nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di **prelazione** ex **L. 590/1965**, l'acquirente deve procedere al **versamento** del **prezzo**, termine decorrente, si ricorda, dal **trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario**, salvo che non sia **diversamente pattuito tra le parti**.